

Roberto **GAROFOLI**

Giulia **FERRARI**

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Annotato con dottrina e giurisprudenza


Neldiritto
Editore

XI edizione 2026

Art. 45 – Incentivi alle funzioni tecniche

1. *Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti* ⁽¹⁾.

2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale* ⁽²⁾.

3. *L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.*

4. *L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio* ⁽³⁾.

5. *Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.*

6. *Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:*

- a) *la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;*
- b) *l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;*
- c) *l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.*

7. *Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:*

a) *per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi* ⁽⁴⁾;

b) *per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;*

c) *per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.*

8. *Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2* ⁽⁵⁾⁽⁶⁾.

(1) Comma così modificato dall'art. 72, comma 2, lett. h), d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36* (in Gazz. Uff., S.O., 31 dicembre 2024, n. 305).

(2) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, cit. a nota 1, che precede.

(3) Comma sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, cit. a nota 1, che precede. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.l. 21 maggio 2025, n. 73, recante *Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti* (in Gazz. Uff. 21 maggio 2025, n. 116), convertito, con modificazioni, dalla l. 18 luglio 2025, n. 105.

(4) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lett. c), d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, cit. a nota 1, che precede.

(5) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, cit. a nota 1, che precede.

(6) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, d.l. 21 maggio 2025, n. 73, cit. a nota 2, che precede.

BIBLIOGRAFIA

PONZONE, *La nuova disciplina dei contratti pubblici*, Neldiritto Editore, 2023; CALABRESE-VITOCOLONNA-SCORRANO, *Commento all'art. 45*, in Botto-Castrovinci Zenna (a cura di), *Commentario alla normativa sui contratti pubblici*, Giappichelli, 2024; CAMINITI, *Rassegna monotematica di giurisprudenza sul nuovo Codice dei contratti pubblici*, in www.giustizia-amministrativa.it, 2024; DE BERARDINIS, *La progettazione e l'appalto integrato (artt. 41-47)*, in Ferrari-Garofoli (a cura di), *Manuale dei contratti pubblici*, Neldiritto Editore, 2024; RAVASIO, *Commento agli artt. 41-47*, in *Codice dei contratti pubblici annotato con dottrina e giurisprudenza*, Ferrari-Garofoli (a cura di), Neldiritto Editore, 2024.

SEZIONE I

L'INQUADRAMENTO

SOMMARIO ■■1. La disciplina previgente. ■2. Le novità introdotte dal d.lgs. n. 36 del 2023. ■■3. Le modifiche introdotte dal Correttivo.

1. La disciplina previgente.

Gli incentivi alle funzioni tecniche rappresentano il principale strumento a disposizione delle stazioni appaltanti per promuovere la crescita di professionalità interne all'Amministrazione che svolgano le funzioni tecniche legate agli appalti, evitando che per l'affidamento di tali funzioni le stazioni appaltanti debbano rivolgersi a professionisti esterni, facendosi carico dei maggiori costi.

Come rileva la dottrina (CALABRESE-VITOCOLONNA-SCORRANO, *Commento all'art. 45*, in Botto-Castrovinci Zenna (a cura di), *Commentario alla normativa sui contratti pubblici*, Giappichelli, 2024), gli incentivi storicamente nascono come risorse finanziarie correlate proprio alle funzioni progettuali, stante il principio – che affonda le radici nel r.d. n. 422 del 1923 (art. 1) – in base al quale alla predisposizione del progetto dovessero provvedere, di regola, gli Uffici tecnici interni alle Amministrazioni, costituendo l'affidamento esterno una mera eccezione.

L'art. 45 del nuovo Codice in commento riprende, con alcune novità, la disciplina che nel d.lgs. n. 50 del 2016 era contenuta nell'art. 51. Peraltro, l'istituto era stato già introdotto dalla legge Merloni (art. 18); successivamente, nel d.lgs. n. 163 del 2006 era stato inserito, ad opera dell'art. 13-bis, d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla l. n. 114 del 2014, il co. 7-bis dell'art. 93, il quale prevedeva che *“A valere sugli stanziamenti di cui al co. 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare”*. Il successivo co. 7-ter del medesimo articolo stabiliva, inoltre, che l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione doveva essere ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al co. 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il restante 20 per cento doveva, invece, essere destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

L'art. 113, d.lgs. n. 50 del 2016 ha abolito il regime degli incentivi alla progettazione, sostituendolo con un regime di incentivi per le funzioni tecniche, cioè in applicazione del criterio indicato dalla legge di delega n. 11 del 2016. L'art. 113, co. 2, ha infatti previsto l'istituzione di un apposito fondo destinato a finanziare le *“funzioni tecniche” svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici* in relazione alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, per l'attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e per tutte le ulteriori attività connesse all'esecuzione dell'opera pubblica (direzione lavori, collaudo, verifica, etc.). Differentemente dal fondo già disciplinato dall'art. 93, co. 7-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, il fondo per le funzioni tecniche doveva essere determinato nella misura del 2 per cento sull'importo su tutti gli appalti per lavori, servizi e forniture, tuttavia limitatamente ai casi in cui, per l'importo contrattuale (pari o superiore a 500.000,00 euro) o per la complessità dell'appalto, si potesse procedere alla nomina del direttore dell'esecuzione, come figura distinta dal responsabile unico del procedimento. Gli importi destinati ad alimentare il fondo erano a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. In sostanza, dunque, nell'attività di programmazione degli appalti pubblici, le stazioni appaltanti erano tenute a considerare anche la necessità di istituire e alimentare il fondo in questione, dal quale erano esonerate solo le amministrazioni aggiudicatrici che stipulavano contratti o convenzioni che assicuravano ai propri dipendenti, con diverse modalità, una retribuzione delle funzioni tecniche da essi svolte. Anche il fondo per le funzioni tecniche era ripartito nella misura dell'80 per cento, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al co. 2 nonché tra i loro collaboratori, rimanendo il residuo 20 per cento destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; l'art. 113, d.lgs. n. 50 del 2016 prevedeva, peraltro, che tali risorse potessero essere utilizzate anche per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18, l. 24 giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Secondo quanto previsto da tale norma, inoltre, la corresponsione dell'incentivo doveva essere disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente,

disposizione che escludeva il personale dirigenziale da quello destinatario delle relative previsioni. Coerentemente con tale modifica, i riferimenti contenuti nel presente articolo ai “dipendenti” sono stati sostituiti con il riferimento al “personale”.

Ad oggi, dunque, risulta consentito ai dirigenti percepire, senza alcuna limitazione, né per materia, né per tipologia di appalti, gli incentivi, entro i limiti quantitativi previsti dall’art. 45; anzi, secondo gli approdi giurisprudenziali in materia, gli stessi – ove partecipino alle attività previstematurano un diritto soggettivo all’incentivo.

Come si è rilevato sopra, l’art. 2, co. 1, d.l. 21 maggio 2025, n. 73, conv., con mod., dalla l. 18 luglio 2025, n. 105, ha introdotto una deroga espressa al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti (art. 24, co. 3, d.lgs. n. 165 del 2001), secondo cui la retribuzione dirigenziale dovrebbe coprire ogni incarico conferito, stabilendo espressamente che gli incentivi legati agli appalti (art. 45 del Codice dei Contratti) possono essere corrisposti ai dirigenti in aggiunta al loro stipendio ordinario, estendendo tale possibilità anche al personale in regime di diritto pubblico.

Quanto alla individuazione della disciplina applicabile, l’ANAC, con comunicato del Presidente del 6 settembre 2017, relativo al precedente Codice ma fondato su principi

mutuabili anche con riferimento alla disciplina successiva, ha a suo tempo chiarito che per gli incentivi inerenti alle funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione; ne consegue che le disposizioni del Codice dei contratti vigente *ratione temporis* si applicano alle attività incentivate, svolte successivamente all’entrata in vigore del Codice; per le procedure di gara bandite dopo l’entrata in vigore del Codice ma le cui attività oggetto di incentivazione abbiano avuto inizio prima dell’entrata in vigore del codice stesso, non può essere applicata la disciplina in parola e quindi non possono essere riconosciuti gli incentivi. Al fine dell’applicazione delle nuove disposizioni di cui al Correttivo sembrerebbe, dunque, a stretto rigore richiesto che le attività in questione vengano svolte successivamente alla data di entrata in vigore del Correttivo, nell’ambito di una procedura bandita successivamente a tale data (31 dicembre 2024). Tuttavia, pure con riferimento a procedure di gara bandite anteriormente, purché successivamente all’entrata in vigore del Codice del 2023, ove sussista capienza delle risorse nel quadro economico sembra non potersi escludere che le attività compiute dal 31 dicembre 2024 dai dirigenti debbano essere incentivate.

SEZIONE II LE QUESTIONI

SOMMARIO ■■1. Gli incentivi possono essere riconosciuti per le attività svolte dai dipendenti della centrale di committenza delegata? E per le attività svolte nell’ambito di un procedimento di PPP? E nell’ambito di procedimenti di affidamenti diretti o effettuati in via d’urgenza? ■■2. Individuazione delle percentuali degli incentivi da applicare ai dipendenti. ■2.1. Distinzione tra tipologie di appalti (distinzione tra tipologie di appalti (lavori, servizi e forniture). ■2.2. Come vanno determinate le risorse destinate agli incentivi per l’esercizio di funzioni pubbliche negli appalti suddivisi in lotti? E nel caso di PPP? ■■3. Ai fini del calcolo del tetto massimo percepibile dal dipendente a titolo di incentivi per l’esercizio di funzioni tecniche, va applicato il criterio di cassa o di competenza? ■■4. Dà diritto all’incentivo anche l’esercizio di funzioni tecniche relative a procedure di affidamento ridotte e semplificate? ■■5. Gli incentivi possono essere riconosciuti a fronte della gestione di un appalto di fornitura di servizi affidato mediante adesione ad una Convenzione Consip già attiva? ■■6. Gli incentivi per le funzioni tecniche spettano al personale delle società *in house* dell’Amministrazione?

1. Gli incentivi possono essere riconosciuti per le attività svolte dai dipendenti della centrale di committenza delegata? E per le attività svolte nell’ambito di un procedimento di PPP? E nell’ambito di procedimenti di affidamenti diretti o effettuati in via d’urgenza?

Il Cons. St., sez. V, 20 giugno 2025, n. 5407, nel delineare la natura dell’attività di progettazione svolta da dipendenti pubblici, ha affermato che tale attività è imputabile esclusivamente all’amministrazione di appartenenza e non è autonomamente spendibile dal singolo dipendente quale requisito di capacità tecnica in procedure di gara indette da terzi, atteso che il beneficio incentivante ha natura meramente retributiva e non incide sulla titolarità dell’esperienza professionale maturata.

Si rileva in dottrina (CAMINITI, *Rassegna monotematica di giurisprudenza sul nuovo Codice dei contratti pubblici*, in www.giustizia-amministrativa.it, 2024) che l’ambito di operatività dell’istituto, comportando questo oneri a carico della finanza pubblica, è stato oggetto di attenzione

da parte delle delibere della Corte dei conti, dalle quali si desume che: a) non vi sono, in linea generale, elementi ostativi a considerare che il meccanismo d’incentivazione delle funzioni tecniche, svolte dai dipendenti della centrale di committenza delegata, possa trovare applicazione anche quando il ricorso a quest’ultima provenga da una stazione appaltante non qualificata, avente natura privatistica, sempre nel rigoroso rispetto delle condizioni e nei limiti fissati dallo stesso art. 45 del Codice. Tale soluzione è coerente con la *ratio* dell’istituto degli incentivi per funzioni tecniche, come esplicitata nella relazione al codice. L’attenzione del Legislatore è rivolta alla valorizzazione, anche economica, delle delicate funzioni tecniche associate alle procedure di *procurement* della p.a., se svolte all’interno della stazione appaltante o, in caso di delega da parte di quest’ultima, se svolte all’interno della centrale di committenza, in contrapposizione all’opzione del relativo affidamento all’esterno. Dovrà peraltro essere conseguentemente vagliata la sussistenza dei presupposti che legittimano, in ossequio alle previsioni del Codice, il ricorso, da parte di tali soggetti, alla centrale di committenza. Infatti, le norme in materia d’incentivi alle funzioni tecniche, essendo disposizioni onerose, devono trovare applicazione esclusivamente entro i confini legislativamente delineati dalla norma, non essendo l’art. 45, co. 8, del Codice, suscettibile di estensione analogica, in omaggio al principio di legalità *ex* art. 23 Cost. e non potendosi la sua attuazione tradurre in un’ingiustificata attribuzione patrimoniale. Anche nell’ipotesi di committenza delegata, trova applicazione il principio di tassatività delle funzioni che possono beneficiare dell’incentivo, al pari di quanto previsto per le procedure d’acquisto direttamente gestite dalla stazione appaltante con proprio personale interno. Milita in tale direzione sia il richiamo diretto, nel comma ottavo dell’art. 45, alle risorse finanziarie e all’incentivo di cui al secondo comma e, conseguentemente, alla sua limitazione alle attività elencate nell’Allegato I.10, sia la circostanza che le forme d’incentivazione per funzioni tecniche costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e

tassativamente previste dalla legge (C. conti, Toscana, sez. contr., n. 207 del 2024); b) la disciplina contenuta nell'art. 45, d.lgs. n. 36 del 2023 si applica soltanto alle procedure di aggiudicazione indette in data successiva al 30 giugno 2023 e per attività incentivate svolte successivamente a tale data, altrimenti trovando applicazione la disciplina contenuta nell'art. 113, d.lgs. n. 50 del 2016, anche con riferimento alla tipologia di attività incentivabili e con riguardo al limite del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo quale misura degli incentivi da corrispondere al singolo dipendente (C. conti, Campania, sez. contr., n. 123 del 2024); c) la *ratio* sottostante alla misura degli incentivi tecnici è da individuarsi nella specifica finalità di valorizzazione delle professionalità interne all'amministrazione, incaricate di svolgere prestazioni altamente qualificate che, ove fossero affidate invece a soggetti esterni, sarebbero da considerare prestazioni libero-professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di incarichi e consulenze a valere sul bilancio dell'ente pubblico. Il Codice del 2023 ha esteso gli incentivi a tutte le tipologie d'appalto, compresi gli affidamenti diretti e quelli di somma urgenza (cfr. parere ANAC n. 54 del 25 ottobre 2023) nonché alle concessioni (la norma fa espresso riferimento, oggi, oltre che alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti).

C. conti, Toscana, sez. contr., n. 3 del 2024/PAR, ha ritenuto applicabili gli incentivi anche in caso di partenariato pubblico privato, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall'Allegato I.10, d.lgs. n. 36 del 2023 e gli incentivi siano a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, come prescritto dal primo comma dell'art. 45.

È stato chiarito, in sede interpretativa (MIT, parere 2024, n. 2969), che, ai fini del calcolo del limite del 2 per cento di cui all'art. 45, co. 2, l'importo dei lavori/servizi/forniture "posto a base delle procedure di affidamento" va considerato al netto delle eventuali opzioni previste negli atti di gara.

2. Individuazione delle percentuali degli incentivi da applicare ai dipendenti.

In mancanza di un obbligo legale di stabilire percentuali identiche di incentivi per gare del medesimo importo, rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione l'individuazione delle percentuali di incentivi da applicare ai propri dipendenti, anche al fine di consentire l'adattamento alle specifiche esigenze di ciascun ente e nel contempo salvaguardare il mantenimento dell'equilibrio di bilancio (Cons. St., sez. III, 3 marzo 2026, n. 1641).

2.1. Distinzione tra tipologie di appalti (lavori, servizi e forniture).

È legittima la delibera di approvazione del regolamento che disciplina la corresponsione ai dipendenti degli incentivi per le funzioni tecniche, in attuazione dell'art. 113 del Codice che differenzia tra le gare di servizi e forniture, fissati in misura inferiore rispetto a quelle dei lavori, essendo tale differenziazione volta ad assicurare la sostenibilità, in conformità alle regole di contabilità pubblica e comunque tese a garantire la parità di trattamento dei dipendenti che si occupano di funzioni tecniche nelle distinte tipologie di gare pubbliche (Cons. St., sez. III, 3 marzo 2026, n. 1641).

2.2. Come vanno determinate le risorse destinate agli incentivi per l'esercizio di funzioni pubbliche negli appalti suddivisi in lotti? E nel caso di PPP?

La determinazione va effettuata con riferimento a ciascun lotto.

Quanto al PPP, la Corte dei Conti, Lombardia, sez. contr., n. 187 del 2023/PAR, ha chiarito che l'art. 179, ai commi 1 e 2, stabilisce: "1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 2. Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione." Ai successivi commi, la norma specifica poi la metodologia di calcolo e i vincoli da rispettare per evitare l'esclusione elusiva delle concessioni dalle procedure previste dal codice. Secondo le predette disposizioni, dunque, il valore della concessione (tipologia di contratto definito dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato come figura contrattuale "di default" del partenariato pubblico-privato) deve essere presente e stimato al momento dell'invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l'ente avvia la procedura di aggiudicazione.

3. Ai fini del calcolo del tetto massimo percepibile dal dipendente a titolo di incentivi per l'esercizio di funzioni tecniche, va applicato il criterio di cassa o di competenza?

La Corte dei Conti (Puglia, sez. contr., n. 33 del 2014/PAR; Lombardia, sez. contr., n. 98 del 2016/PAR) si è espressa nel senso che per "trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile", da prendere a riferimento ai fini della loro corretta individuazione per la successiva erogazione, deve intendersi l'importo degli emolumenti per i quali maturi – nell'anno considerato – il diritto alla percezione, **non rilevando la fase del pagamento e dovendo essere esclusa la quota derivante da altri incentivi per la progettazione**; inoltre "il limite, essendo rapportato ad un'annualità, è apposto non solo alla misura dell'incentivo del singolo incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso dell'anno; l'eventuale eccedenza dell'incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia acquisita definitivamente al bilancio dell'ente e non redistribuibile al personale destinatario dell'incentivo".

4. Dà diritto all'incentivo anche l'esercizio di funzioni tecniche relative a procedure di affidamento ridotte e semplificate?

La Corte dei Conti, Lombardia, sez. contr., nel 2022 ha reso parere favorevole in tal senso, assumendo una accezione estesa della nozione di "procedura comparativa", includendovi così procedure semplificate, come quelle riferibili allo svolgimento di indagini di mercato o a procedure negoziate.

5. Gli incentivi possono essere riconosciuti a fronte della gestione di un appalto di fornitura di servizi affidato mediante adesione ad una Convenzione Consip già attiva?

Ciò che rileva, ai fini della riconduzione o meno della procedura di affidamento entro lo spazio di applicabilità della norma, non è l'utilizzo di determinati meccanismi di approvvigionamento, quanto l'effettiva occorrenza di una delle attività incentivate, vale a dire: programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, responsabile unico del procedimento, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, collaudo tecnico amministrativo, verifica di conformità, collaudatore statico (Sezione di controllo per